

dal ricorso per il deposito della proposta, del piano e della documentazione (scadenza 18.1.2022);

rilevato che con istanza 17.1.2022 la società ha chiesto una proroga del termine di ulteriori sessanta giorni, proroga non concessa dal Tribunale;

considerato che la società non ha provveduto al deposito della proposta, del piano e della documentazione nel termine originariamente previsto, ragione per cui è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 162 l.f. per il giorno 3.2.2022;

considerato che all'udienza 3.2.2022 l'avv. Vanzetti ha dato atto del deposito nella giornata precedente di proposta, piano e documentazione a "conclusione" del procedimento, insistendo per l'accoglimento della domanda; l'avv. Vanzetti ha chiesto comunque che la domanda venga considerata come nuovo procedimento, impegnandosi a provvedere al pagamento del contributo unificato con nota di iscrizione a ruolo;

verificato che dopo l'udienza la società ha provveduto ad iscrivere a ruolo la medesima proposta con relativa documentazione, procedimento rubricato sub RG CP 2/2022;

ritenuto che in base alla prospettazione della società, la proposta, il piano e la documentazione depositati il 2.2.2022 sono stati dichiaratamente dimessi al fine di ovviare alla mancata osservanza del termine assegnato nella presente

procedura. Tale tardivo deposito non può sanare la violazione del termine perentorio originariamente assegnato, ragione per cui, per il combinato disposto degli artt. 161 comma 6 e 162 l.f., va dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato originariamente proposta;

ritenuto di dover addivenire ad una pronuncia di inammissibilità anche qualificando la proposta, il piano e la documentazione depositati il 2.2.2022 nel procedimento RG CP 15/2021 e ridepositati nel procedimento RG CP 2/2022 come una autonoma domanda di concordato c.d. pieno. Se è ben vero infatti che dal disposto di cui all'art. 161 comma 9 l.f. può ricavarsi "a contrario" che, a fronte della inammissibilità della domanda ex art. 161 comma 6 l.f., il medesimo imprenditore può depositare una nuova domanda di concordato ex art. 161 comma 1 l.f., è altrettanto vero che, in relazione al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, cosicché qualora una procedura di concordato sia pendente non è configurabile un'ulteriore domanda di ammissione avente carattere di autonomia a meno che da quest'ultima non si desuma l'inequivoca volontà del proponente (pur se non espressa con formule sacramentali) di rinunciare a quella in precedenza depositata (cfr. per tutte Cass. 14.1.2015 n. 495). Nella fattispecie in esame, la società ricorrente non solo non ha rinunciato alla domanda di concordato originariamente svolta ma ha prioritariamente depositato in tale procedimento

il piano, la proposta e la documentazione (ossia il concordato c.d. pieno) insistendo in principalità per l'accoglimento della domanda originaria; ritenuto, allora, di dover pronunciare, in forza dei principi sin qui richiamati, l'inammissibilità anche della domanda iscritta sub RG 2/2022;

PQM

dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta da HURRY UP FEDARS S.r.l. in liquidazione nei procedimenti RG 15/2021 e 2/2022.

Si comunichi.

Padova, così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2022

Il Presidente
Caterina Santinello